

## **Proposta di regolamento regionale:**

**“Definizione dei criteri per l’esercizio coordinato ed integrato tra le attività minerarie in esercizio, quelle di valorizzazione del patrimonio minerario dismesso e gli interventi per la valorizzazione di tale patrimonio nonché definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dell’autorizzazione degli interventi per la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso e dei casi di revoca e di decadenza di tale autorizzazione ai sensi degli articoli 3, comma 5, e 6, comma 4, della legge regionale 10 dicembre 2009, n. 28 (Disposizioni per l'utilizzo e la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso)”**

Con la legge regionale 10 dicembre 2009, n. 28 *“Disposizioni per l'utilizzo e la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso”* sono state introdotte disposizioni per valorizzare l’ingente patrimonio regionale delle miniere dismesse, memoria storica delle attività di coltivazione mineraria che hanno caratterizzato l’economia lombarda nel recente e nel lontano passato. La legge regionale (con anche il conseguente r.r. 2/2015) ha colmato un vuoto normativo, che aveva impedito di individuare in concreto le modalità di valorizzazione a livello di sistemazione iniziale dei cantieri minerari dismessi e di gestione economica delle attività successive di fruizione da parte del pubblico dei cantieri stessi. Il vuoto normativo aveva certamente ostacolato lo sviluppo delle attività di valorizzazione, esponendo anche a rischi i visitatori dei siti, per carenza di interventi di messa in sicurezza, lasciati alla libera scelta degli operatori. Con l’articolo 11 della l.r. 13 dicembre 2022 n. 28 (Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2022), è stata introdotta la modifica dell’art. 6 della l.r. 28/2009, al fine di distinguere tra interventi per la valorizzazione (intendendosi, in tal senso, i diversi interventi di carattere strutturale, di recupero fruitivo o altri interventi, di diversa natura, volti alla valorizzazione del patrimonio minerario dismesso), che restano soggetti ad autorizzazione regionale, e le attività didattico-fruitive/di valorizzazione (ad esempio, musei minerari, parchi minerari, musei della scienza e della tecnica, ecomusei, itinerari tematici, trekking minerari) da svolgere all’interno del patrimonio minerario dismesso a seguito degli interventi per la valorizzazione (e la relativa fruibilità: attività, quelle didattico-fruitive/di valorizzazione, non più oggetto di autorizzazione regionale, diversamente da quanto previsto prima della l.r. 28/2022. Tale modifica si era ritenuta necessaria al fine chiarire che alle attività di valorizzazione non si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave), bensì le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, restando impregiudicata l’applicazione del regime amministrativo previsto dalla specifica normativa di settore per l’esercizio di tali attività fruitive.

Con l’art. 30 della l.r. 11/2024 (Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024), sono state introdotte ulteriori modifiche alla l.r. 28/2009 (in particolare agli articoli 3 e 6 di tale l.r.). In particolare, all’art. 3, comma 5, della l.r. 28/2009 è stato inserito in norma il riferimento anche agli interventi per la valorizzazione (che, alla luce della intervenuta modifica sopra citata all’art. 6, sono ora considerati separatamente dalle attività di valorizzazione) ai fini della disciplina regolamentare dei criteri per l’esercizio coordinato ed integrato delle attività minerarie in esercizio, degli interventi per la valorizzazione e delle attività di valorizzazione delle miniere dismesse all’interno dei parchi minerari. Con la modifica da ultimo apportata alla l.r. 28/2009 si demanda a regolamento anche per le definizioni, in particolare quelle riferite agli interventi per la valorizzazione e alle attività di valorizzazione (anche rispetto ai profili autorizzatori di cui all’art. 6, comma 2, della l.r. 28/2009). Sempre con la l.r. 11/2024 è stata demandata alla fonte regolamentare anche la definizione dei casi di revoca e di decadenza del provvedimento autorizzativo regionale di cui all’articolo 6, comma 2, della l.r. 28/2009.

La presente proposta di nuovo regolamento regionale (sostitutivo dell’ormai superato r.r. 2/2015), pertanto, attua le suddette modifiche legislative del 2022 e del 2024.

Segue l'illustrazione di dettaglio dell'articolato.

### **ART. 1 (Oggetto)**

Al comma 1 viene precisato che il nuovo regolamento disciplina i criteri e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione regionale degli interventi per la valorizzazione (che non comprendono più anche le attività di valorizzazione) nel rispetto del Programma regionale per il recupero e la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso, approvato con Deliberazione Consiglio regionale 20 aprile 2021 - n. XI/1852, ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 28/2009. Sono definiti, altresì, i casi di revoca e di decadenza dell'autorizzazione. In articolato viene previsto che il regolamento definisca anche i criteri per l'esercizio coordinato ed integrato delle attività minerarie in esercizio, degli interventi per la valorizzazione e delle attività di valorizzazione, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della l.r. 28/2009.

### **ART. 2 (Definizioni)**

Le definizioni, oggetto dell'articolo 2, evidenziano e chiariscono ciò che attiene agli interventi per la valorizzazione oggetto della autorizzazione regionale disciplinata dal regolamento e ciò che attiene alle successive attività di valorizzazione (non più oggetto di tale autorizzazione), in attuazione delle modifiche introdotte alla l.r. 28/2009 e sulla base di quanto previsto, in particolare, dal comma 5 dell'art. 3 e dall'art. 6 della medesima legge regionale. Di particolare evidenza al riguardo rilevano le definizioni di cui alla lettera c) (intervento per la valorizzazione), lettera d) (progetto per la valorizzazione) e lettera e) (operatore per l'intervento per la valorizzazione), rispetto invece a quelle relative alla attività di valorizzazione di cui alla lettera g) (attività di valorizzazione), lettera h) (operatore per lo svolgimento dell'attività di valorizzazione) e lettera i) (programma per la valorizzazione). Con riferimento alla lettera j) prescrizioni sulle condizioni di sicurezza, trattasi di un quadro prescrittivo di tipo tecnico e procedurale, oggetto della autorizzazione regionale per l'intervento per la valorizzazione, ai sensi del decreto del presidente della repubblica 9 aprile 1959, n. 128 'Norme di polizia delle miniere e delle cave', e riguardante il mantenimento delle condizioni di sicurezza del patrimonio minerario dismesso anche in funzione del successivo svolgimento della specifica attività di valorizzazione, fermo restando quanto previsto all'art. 6 comma 5 della l.r. 28/2009.

### **ART. 3 (Autorizzazione ed esercizio coordinato e integrato delle attività minerarie)**

Al comma 1 viene specificato che l'autorizzazione regionale per l'intervento per la valorizzazione può essere rilasciata previa acquisizione del consenso e della attestazione di cui all'art. 4 comma 4, ferme restando le prerogative di competenza statale, qualora il patrimonio minerario dismesso interessato dall'intervento appartenga al patrimonio indisponibile dello Stato (art. 826 c.c.).

I seguenti commi dal 2 all'8 definiscono i criteri e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione per gli interventi per la valorizzazione, al fine di assicurare che la fruizione dei siti minerari dismessi si svolga in condizioni di sicurezza dal punto di vista della stabilità dei vuoti sotterranei, e più in generale del rispetto della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e per la continuità nel tempo delle attività di gestione dei siti minerari, garantendo l'incolumità e la salute dei lavoratori e dei visitatori.

La prevista autorizzazione riguarda sia interventi per la valorizzazione di miniere dismesse o compendi immobiliari di miniere dismesse o dei cantieri dismessi in cui le attività minerarie (sfruttamento del giacimento minerario o premesso di ricerca) non siano più in esercizio, sia i cantieri dismessi o sezioni di miniere dismesse o di compendi immobiliari di miniere dismesse collocati in aree ancora interessate da permessi di ricerca o da concessioni minerarie in corso.

In questi ultimi casi, qualora non sia possibile garantire l'isolamento tecnico e funzionale tra le attività minerarie e gli interventi per la valorizzazione o anche le attività di valorizzazione, è prevista la sottoscrizione di una convenzione tra i soggetti (concessionario/permissionario avente la disponibilità dell'area, operatore per l'intervento o anche operatore della attività di valorizzazione, ove questi ultimi non coincidano) al fine di regolare i rapporti tra l'attività mineraria in esercizio, l'intervento per la valorizzazione o anche l'attività di valorizzazione a garanzia della sicurezza dei lavoratori o anche dei visitatori e definire le modalità di realizzazione dell'intervento per la valorizzazione. Le relative competenze in termini di conduzione delle rispettive attività non devono, infatti, interferire dal punto di vista tecnico e funzionale.

Al comma 9 viene specificato che, nell'ambito della istruttoria per il rilascio del provvedimento autorizzativo dell'intervento per la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso all'interno del perimetro di permessi di ricerca o di concessioni minerarie in esercizio, la struttura regionale competente tiene conto, in particolare, della tutela del giacimento minerario, qualora esistente, in relazione agli obiettivi di sviluppo del medesimo, nel rispetto della politica nazionale delle materie prime; infatti, la struttura regionale competente dovrà tenere conto dell'attuale o futuro interesse che il giacimento potrebbe avere, anche a fini strategici, per una eventuale ripresa della coltivazione dello stesso. Con riferimento a tale formulazione, si specifica che 'qualora esistente' si riferisce al fatto che la eventuale presenza del permissionario (permesso di ricerca) non necessariamente implica la presenza di risorse minerarie sfruttabili.

#### **ART. 4 (Presentazione dell'istanza di autorizzazione)**

L'articolo definisce le modalità di presentazione della istanza di autorizzazione dell'intervento per la valorizzazione, con riferimento alla documentazione da allegare, ed è stato redatto in coerenza con i relativi contenuti del Programma regionale per il recupero e la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso di cui all'art. 2 della l.r. 28/2009 e ai relativi Allegati A «Criteri di valutazione delle istanze di valorizzazione e recupero» e B «Scheda guida per la presentazione dell'istanza di autorizzazione». Si chiarisce che la richiesta (al comma 1) di documentazione relativa anche alla attività di valorizzazione, non oggetto di autorizzazione regionale, si spiega con il fatto che la valutazione ai fini istruttori dell'intervento per la valorizzazione non può essere disgiunta dalla valutazione della descrizione delle successive attività di valorizzazione che verranno svolte (e in funzione delle quali viene proposto l'intervento strutturale da autorizzare).

Al comma 2 si precisa che per la definizione dei contenuti del progetto per la valorizzazione di cui al comma 1 lettera b), l'operatore tiene conto anche dei contenuti del catasto delle miniere dismesse o abbandonate di cui all'art. 5 della l.r. 28/2009: si tratta del catasto regionale delle miniere dismesse o abbandonate, di cui alla D.g.r. 15 dicembre 2021 – n. XI/5708, redatto in modo coordinato con il censimento nazionale dei siti minerari, e nel quale verranno censite anche le miniere in esercizio in quanto in esse si può riscontrare la presenza di cantieri dismessi a seguito dell'esaurimento di una sezione del giacimento e/o l'abbandono della stessa sezione per motivi di economicità della coltivazione o per l'insorgere di motivi di sicurezza, ma che potrebbero essere di interesse per la successiva valorizzazione.

#### **Art. 5 (Procedura per il rilascio della autorizzazione)**

Il regolamento definisce le modalità procedurali per l'ottenimento dell'autorizzazione regionale, definendo anche i tempi del procedimento e assicurando la partecipazione delle altre amministrazioni nonché degli enti interessati, ivi compreso, ove prescritto, l'assenso dell'autorità statale competente, in caso di interventi relativi al patrimonio indisponibile dello Stato, e il parere delle competenti

articolazioni del Ministero della Cultura in relazione agli interventi in aree sottoposte a vincolo ai sensi del d.lgs. 42/2004.

**Art. 6 (Revoca e decadenza del provvedimento di autorizzazione)**

Il regolamento individua le casistiche al verificarsi delle quali, a seguito dei controlli effettuati ai sensi del D.P.R. n. 128/1959, l'autorità regionale competente al rilascio della autorizzazione degli interventi per la valorizzazione può disporre la revoca o la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 4.

In particolare con riferimento alle casistiche di revoca individuate le stesse rispondono ai presupposti previsti dall'art.21-quinquies della legge 241/1990 che consente la revoca del provvedimento amministrativo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

**Art. 7 (Norme transitorie e finali)**

Si abroga il r.r. 2/2015 per le motivazioni sopra esposte e si dispone che la nuova disciplina sull'autorizzazione di cui all'articolo 6, comma 2, della l.r. 28/2009 si applicherà alle istanze presentate a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento.